

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 4/2023

PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, EMANATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

Il presente documento contiene le modifiche che l'Istituto intende apportare al Regolamento IVASS n. 44/2019 per renderlo pienamente conforme agli Orientamenti dell'EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e compiti del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all'IVASS, entro il 14 luglio 2023, all'indirizzo di posta elettronica certificata ispettorato@pec.ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

L'IVASS valuta i commenti ricevuti durante la consultazione solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione. L'IVASS non è tenuto a fornire riscontro specifico su ogni singolo commento ricevuto. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

Le disposizioni entreranno in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 14 giugno 2023

PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, EMANATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE

1. Quadro normativo e principi ispiratori del Provvedimento

Il 16 giugno 2022 l'EBA ha pubblicato gli "*Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo del responsabile antiriciclaggio*" ('Orientamenti'), i quali erano già stati sottoposti a pubblica consultazione dal 2 agosto al 2 novembre 2021.

L'IVASS ha comunicato all'EBA l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti, attraverso distinte modifiche mirate da apportare:

- al Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
- al Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021 sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.

Le previsioni ivi contenute sono in larga misura conformi alle indicazioni dell'EBA.

I predetti Orientamenti: sono volti ad armonizzare l'assetto di governo societario e dei controlli interni in materia di antiriciclaggio; forniscono dettagliate indicazioni su ruolo e compiti degli organi sociali e del titolare della funzione antiriciclaggio, nonché sui compiti e sul ruolo del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio. Vengono, inoltre, fornite indicazioni sulle modalità di esternalizzazione e sulle politiche, controlli e procedure a livello di gruppo.

Nel settore assicurativo gli orientamenti riguardano le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi italiani nonché le sedi secondarie di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi con sede centrale in uno Stato membro della UE, in un paese aderente allo SEE o in un paese terzo

L'Istituto avvia la pubblica consultazione sulle modifiche al Regolamento n. 44/2021 e svolgerà una separata pubblica consultazione sullo schema recante le modifiche al provvedimento n. 111/2021.

2. Sintesi delle previsioni provvedimentali

Il Provvedimento introduce modifiche e integrazioni al Regolamento dell'Istituto n. 44/19. Le modifiche più significative – necessarie per allineare completamente la disciplina nazionale agli Orientamenti – riguardano l'introduzione della definizione di organo con funzione di gestione e l'individuazione dei compiti allo stesso spettanti (in precedenza assegnati

essenzialmente all'Alta direzione) nonché quanto riportato di seguito.

a) Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio

Gli Orientamenti prevedono che tutti gli enti creditizi e gli istituti finanziari destinatari della normativa antiriciclaggio identifichino un componente dell'organo di gestione responsabile della complessiva conformità con la normativa antiriciclaggio, il quale ha il compito di assicurare la piena consapevolezza dell'organo amministrativo dei rischi di riciclaggio cui l'impresa è esposta e di fornire gli indirizzi necessari alle funzioni aziendali preposte.

Per includere e disciplinare tale figura, già prevista dalla Direttiva antiriciclaggio¹, è stato inserito un nuovo articolo 11-bis nella sezione dedicata agli organi sociali che ricalca la disciplina prevista dagli Orientamenti. Tale articolo dispone che il responsabile per l'antiriciclaggio viene individuato tra i componenti dell'organo amministrativo – tranne nelle società che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del codice civile, nelle quali viene nominato un componente del Consiglio di gestione – e che tale incarico ha natura esecutiva.

Quindi il consigliere cui assegnare questo ruolo può essere scelto tra tutti gli amministratori (sia esecutivi che non esecutivi), ivi incluso l'amministratore delegato, purché in possesso dei prescritti requisiti di conoscenza, esperienza, competenza e disponibilità di tempo e risorse per l'assolvimento dell'incarico. Se un amministratore non esecutivo viene nominato consigliere responsabile per l'antiriciclaggio, non può più far parte dei comitati costituiti all'interno del consiglio di amministrazione composti esclusivamente da consiglieri non esecutivi né del comitato per il controllo sulla gestione nelle società ove esso è previsto.

In linea con gli Orientamenti, la figura è disegnata come elemento di raccordo tra la funzione antiriciclaggio e l'organo collegiale con funzione di gestione – e, in mancanza, l'organo amministrativo – e di garanzia circa la piena efficacia del sistema dei controlli interni per finalità antiriciclaggio. La nomina del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio dovrà essere effettuata non oltre il primo rinnovo degli organi sociali successivamente alla pubblicazione del Provvedimento e comunque non oltre il 30 aprile 2026.

b) Funzione antiriciclaggio

La disciplina contenuta nel Regolamento 44 è già largamente allineata agli Orientamenti per quanto attiene a ruolo e compiti del titolare della funzione antiriciclaggio. Gli interventi necessari hanno riguardato la disciplina dei rapporti tra il titolare della funzione antiriciclaggio e il consigliere di cui a punto a). Inoltre, è stato inserito l'obbligo di consultare la funzione antiriciclaggio nei casi in cui l'apertura o la prosecuzione di un rapporto continuativo con un cliente a rischio elevato sia sottoposta per legge all'approvazione di un alto dirigente.

c) Esternalizzazione

In linea con gli Orientamenti, è stato espressamente chiarito nel testo regolamentare che l'esternalizzazione può avere a oggetto esclusivamente i compiti della funzione

¹ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015, modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018

antiriciclaggio; non può invece essere oggetto di esternalizzazione la responsabilità della funzione. Quindi, resta confermato che deve essere sempre nominato un titolare della funzione antiriciclaggio che svolga i compiti di monitoraggio e controllo sulle attività esternalizzate.

d) Gruppi

Gli Orientamenti ampliano la portata e dettagliano il contenuto dei requisiti organizzativi a livello di gruppo. Il Regolamento 44 è stato conseguente modificato, per includere:

- l'individuazione di un consigliere responsabile per l'antiriciclaggio di gruppo (tra i componenti dell'organo con funzione di gestione dell'ultima società controllante italiana);
- la designazione di un titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo e l'indicazione dei suoi compiti, che includono il coordinamento tra le funzioni antiriciclaggio delle singole componenti del gruppo, la redazione di una autovalutazione dei rischi a livello di gruppo e la presentazione agli organi dell'ultima controllante italiana di una relazione annuale, l'elaborazione di procedure, standard e metodologie a livello di gruppo;
- la definizione di procedure di controllo a livello di gruppo.

Il Provvedimento, infine, è stato occasione per chiarire e dettagliare le definizioni di "organo amministrativo" e "orientamenti", nonché per specificare il contenuto dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari assicurativi in materia di informazioni da scambiare in relazione alle "stesse operazioni" e agli "stessi clienti", le cui nozioni erano già state individuate dall'articolo 18 del Regolamento n. 44/2019 (come modificato dal Provvedimento n. 111/2021).

3. Verifica e analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS e tenuto conto dei principi di trasparenza e di proporzionalità che guidano il processo regolamentare dell'Istituto, a seguito dell'emanazione degli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche e procedure interne per la gestione della compliance antiriciclaggio e sul ruolo del responsabile antiriciclaggio, è stata svolta la revisione del vigente Regolamento IVASS n. 44/2019.

L'esito di tale attività ha confermato la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari dell'Istituto direttamente interessate dalla nuova disciplina tra cui, in particolare, quelle concernenti la funzione antiriciclaggio, l'esternalizzazione e i gruppi, nonché introdurre la disciplina relativa alla nuova figura del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio.

L'analisi di impatto delle modifiche regolamentari è stata invece omessa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del predetto Regolamento: esse si limitano ad attuare o recepire il contenuto di atti di altre Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione.

Si sottopone di seguito per la consultazione il testo del Regolamento IVASS n. 44/2019

REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 111 DEL 13 LUGLIO 2021 LE MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera a), **15, 16, commi 1 e 2**, 23, comma 3, e 24, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, gli articoli 29-bis, 30, 30-quater, 30-quinquies, 30-septies e 215-bis e le disposizioni di attuazione degli articoli 30 e 215-bis in materia di sistema di governo societario;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTI gli Orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea "sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849 (che modificano gli orientamenti congiunti ESAs/2016/72)" (EBA/GL/2021/16);

VISTI gli Orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea "ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo

18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»), che abrogano e sostituiscono gli orientamenti JC/2017/37» (EBA/GL/2021/02);

VISTI gli Orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea (ABE) "sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849" (EBA/GL/2022/05)

adotta il seguente **REGOLAMENTO**
INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Principi di proporzionalità e di approccio fondato sul rischio di riciclaggio)

CAPO II – Sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo e ruolo degli organi sociali

Sezione I – Principi generali

- Art. 5 (Obiettivi del sistema di governo societario)
- Art. 6 (Obiettivi del sistema di controllo interno)
- Art. 7 (Cultura del controllo interno)
- Art. 8 (Flussi informativi e canali di comunicazione)

Sezione II – Ruolo degli Organi sociali ~~e dell'Alta direzione~~

- Art. 9 (Organi sociali ~~e Alta direzione~~)
- Art. 10 (Organo amministrativo)
- Art. 11 (Organo con funzioni di gestione ~~Alta Direzione~~)
- Art. 11-bis (Consigliere responsabile per l'Antiriciclaggio)**
- Art. 12 (Organo di controllo)

Sezione III – Presidi organizzativi antiriciclaggio

- Art. 13 (Funzione antiriciclaggio)
- Art. 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio)
- Art. 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio)
- Art. 16 (Esterneizzazione ~~dei compiti~~ della funzione antiriciclaggio)
- Art. 17 (Rapporti con le altre funzioni aziendali)
- Art. 18 (Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette)
- Art. 19 (Funzione di revisione interna)
- Art. 20 (Presidi in materia di rete distributiva)
- Art. 21 (Formazione del personale e degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta)

Sezione IV – Disposizioni in materia di gruppo

- Art. 22 (Ruolo dell'ultima società controllante italiana)
- Art. 23 (Gestione del rischio di riciclaggio nel gruppo)
- Art. 23-bis (Titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo)**
- Art. 24 (Gruppi con operatività transfrontaliera)
- Art. 25 (Processo per le segnalazioni delle operazioni sospette nell'ambito del gruppo)

Sezione V – Disposizioni in materia di intermediari

- Art. 26 (Organizzazione e controlli)
- Art. 27 (Adempimenti inderogabili a presidio del rischio di riciclaggio)
- Art. 28 (Modalità di conservazione)

Sezione VI - Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

- Art. 28-bis (Disposizioni generali)
- Art. 28-ter (Criteri per la valutazione del rischio intrinseco)
- Art. 28-quater (Analisi delle vulnerabilità)
- Art. 28-quinquies (Determinazione del rischio residuo)
- Art. 28-sexies (Trasmissione annuale dei dati)
- Art. 28-septies (Attività in regime di libera prestazione di servizi)

CAPO III – Obblighi di adeguata verifica

Sezione I – Il rischio di riciclaggio

- Art. 29 (Approccio basato sul rischio)
- Art. 30 (Valutazione del rischio di riciclaggio)
- Art. 31 (Profilatura della clientela)

Sezione II – Obblighi di adeguata verifica della clientela

- Art. 32 (Principi generali)
- Art. 33 (Contenuto degli obblighi)
- Art. 34 (Identificazione del cliente, del beneficiario e dell'esecutore)
- Art. 35 (Identificazione del titolare effettivo)
- Art. 36 (Verifica dell'identità del cliente, del beneficiario, dell'esecutore e del titolare effettivo)
- Art. 37 (Acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e dell'operazione occasionale)
- Art. 38 (Controllo costante nel corso del rapporto continuativo)
- Art. 39 (Operatività a distanza)
- Art. 40 (Obblighi di conservazione di documenti)
- Art. 41 (Obblighi e modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)
- Art. 42 (Obbligo di astensione)

Sezione III – Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

- Art. 43 (Principi generali)
- Art. 44 (Modalità di esecuzione)
- Art. 45 (Astensione dall'applicazione della procedura semplificata)

Sezione IV – Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

- Art. 46 (Principi generali)
- Art. 47 (Misure rafforzate di adeguata verifica)
- Art. 48 (Clienti o beneficiari residenti in Paesi terzi ad alto rischio)
- Art. 49 (Persone politicamente esposte)
- Art. 50 (Operatività anomala)

Sezione V – Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela

- Art. 51 (Ambito e responsabilità)
- Art. 52 (Soggetti autorizzati ad eseguire gli obblighi di adeguata verifica della clientela)
- Art. 53 (Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi)
- Art. 54 (Obblighi dell'impresa che si avvale del terzo)

Sezione VI – Adempimenti degli intermediari assicurativi

- Art. 55 (Obblighi di adeguata verifica della clientela)

CAPO IV – Fattispecie particolari

- Art. 56 (Contratto per conto altrui)

Art. 57 (Adempimento dell'obbligo di pagamento di premi assicurativi)

CAPO V – Disposizioni finali

Art. 58 (Disposizioni transitorie)

Art. 59 (Abrogazioni)

Art. 60 (Pubblicazione)

Art. 61 (Entrata in vigore)

CAPO I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a), 15 e 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende per:
 - a) **“organo con funzione di gestione”**,
 - i. **nelle società che hanno adottato i sistemi di cui agli articoli 2380, comma 1, o 2409-sexiesdecies del codice civile**
 - **il Comitato esecutivo, oppure, se tale organo non è previsto dallo statuto o comunque non è stato istituito,**
 - **l'amministratore delegato o, in caso di pluralità, collegialmente tutti gli amministratori delegati quando i compiti di amministrazione quotidiana dell'impresa o dell'intermediario assicurativo vengano delegati – ai sensi dell'articolo 2381, comma 2 – esclusivamente a tali consiglieri ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano nominati,**
 - **il direttore generale quando i compiti di amministrazione quotidiana dell'impresa o dell'intermediario assicurativo vengano affidati – ai sensi dell'articolo 2396 del codice civile – esclusivamente a tale dirigente all'atto della nomina da parte dell'assemblea o per disposizione statutaria ovvero, nel caso in cui neppure quest'ultimo sia nominato,**
 - **il Consiglio di Amministrazione;**
 - ii. **il Consiglio di gestione nelle società che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del codice civile;**
 - iii. **tutti gli amministratori collegialmente – anche quando il potere di amministrazione sia stato affidato disgiuntamente tra loro – ovvero l'amministratore unico nelle società iscritte nel registro degli intermediari assicurativi nelle quali il codice civile o lo statuto prevedono un sistema di amministrazione diverso da quelli di cui all'articolo 2380, commi 1 e 2;**
 - iv. **il rappresentante generale nelle sedi secondarie;**
 - v. **il titolare dell'impresa individuale iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi;**
~~“alta direzione”: l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché la dirigenza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle strategie in conformità con l'articolo 30 del Codice e con le disposizioni sul sistema di governo societario~~
 - b) **“Autorità”**: le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
 - c) **“Codice”**: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;

- d) “ultima società controllante italiana”: l’ultima società controllante italiana, di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice o la società individuata dall’IVASS ai sensi dell’articolo 210, comma 3, del Codice;
- e) “decreto antiriciclaggio”: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- f) “funzione di verifica della conformità alle norme”: la funzione di cui all’articolo 30-quater del Codice e alle disposizioni attuative in materia di governo societario;
- g) “funzioni fondamentali”: le funzioni di revisione interna, di verifica della conformità, di gestione dei rischi e attuariale di cui all’articolo 30, comma 2, lettera e), del Codice;
- h) “funzione di revisione interna”: la funzione di cui all’articolo 30-quinquies del Codice e alle disposizioni attuative in materia di governo societario;
- i) “funzione di gestione dei rischi”: la funzione di cui all’articolo 30-bis del Codice e alle disposizioni attuative in materia di governo societario;
- j) “gruppo”: gruppo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r-bis, del Codice e alle relative disposizioni di attuazione, comprendente le società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, e le società controllate di cui all’articolo 210-ter, comma 3, del Codice;
- k) “imprese”: le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo, che operano nei rami vita di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice;
- l) “imprese stabilite senza succursale”: le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell’Unione europea o *in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo*², stabilite senza succursale in Italia - di cui all’articolo 3, comma 2, lettera u), del decreto antiriciclaggio - che operano nei rami vita di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice;
- m) “intermediari assicurativi”: le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in Italia - iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), del Codice - nonché le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo, che operano in Italia in regime di stabilimento - annotate nell’elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui all’articolo 116-quinquies del Codice - limitatamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all’articolo 2, comma 1, del Codice³;
- n) “intermediari assicurativi stabiliti senza succursale”: le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in uno Stato Membro dell’Unione europea o Paese aderente allo Spazio Economico Europeo - annotate nell’elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui all’articolo 116-quater del Codice - stabilite senza succursale in Italia, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera u), del decreto antiriciclaggio, in relazione all’attività di distribuzione assicurativa concretamente svolta sul territorio della Repubblica - in regime di libera prestazione di servizi -

² Parole aggiunte dall’articolo 13, comma 1, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

³ Lettera modificata dall’art. 13, comma 1, lettera b) del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

- riguardante prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice;
- o) “norme tecniche di regolamentazione”: le misure supplementari adottate dalla Commissione europea su proposta delle Autorità di Vigilanza Europea, ai sensi dell'articolo 45 della Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015;
- p) “organo amministrativo”: l'organo cui è attribuita – per legge o per statuto – la funzione di supervisione strategica, e specificamente
- i. il consiglio di amministrazione,
 - ii. il consiglio di gestione oppure il Consiglio di sorveglianza, quando ha il potere di deliberare nelle materie previste dall'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis), ~~o, ove non diversamente specificato~~, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del codice civile ~~ovvero~~,
 - iii. tutti gli amministratori collegialmente – anche quando il potere di amministrazione sia stato affidato disgiuntamente tra loro – ovvero l'amministratore unico nelle società iscritte nel registro degli intermediari assicurativi nelle quali il codice civile o lo statuto prevedono un sistema di amministrazione diverso da quelli di cui all'articolo 2380, commi 1 e 2,
 - iv. il titolare dell'impresa individuale iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi,
 - v. per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- q) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- r) “orientamenti”: gli orientamenti ~~congiunti~~ indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri nonché agli intermediari bancari e agli intermediari finanziari, emanati ~~congiuntamente~~ dalle Autorità Europee di Vigilanza (AEV) ~~sino al 31 dicembre 2019 e, successivamente, dall'Autorità Bancaria Europea ai sensi degli articoli 17, 18 e 48 della Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 nonché dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo periodo, del Regolamento (UE) 1093/2010 del 24 novembre 2010;~~
- s) “misure rafforzate”: gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 24 e 25 del decreto antiriciclaggio;
- t) “misure semplificate”: gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 23 del decreto antiriciclaggio;
- u) “quarta direttiva antiriciclaggio”: la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo;
- v) “rete distributiva diretta”: le persone fisiche o le società - iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), c) e d), del Codice, ovvero gli omologhi soggetti annotati nell'elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice - che distribuiscono prodotti assicurativi nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1 del medesimo Codice;
- w) “UIF”: l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto antiriciclaggio;

- x) “beneficiario”:
- la persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall’assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall’impresa di assicurazione;
 - l’eventuale persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica a favore del quale viene pagata la prestazione assicurativa su disposizione del beneficiario designato;
- y) “cliente”: il soggetto che, anche mediante cointestazione, instaura rapporti continuativi ovvero compie operazioni con le imprese o con le imprese stabilite senza succursale;
- z) “dati identificativi del cliente, del relativo titolare effettivo e dell’esecutore”:
- il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio, gli estremi del documento di identificazione,
 - nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto,
 - in entrambi i casi, il codice fiscale del cliente e, ove ne sia prevista l’assegnazione, anche del relativo titolare effettivo e dell’esecutore;
- aa) “dati identificativi del beneficiario, del relativo titolare effettivo e dell’esecutore”:
- il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita,
 - nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto
 - in entrambi i casi, al momento della liquidazione della prestazione, anche la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio, gli estremi del documento di identificazione, il codice fiscale del beneficiario e, ove ne sia prevista l’assegnazione, anche del relativo titolare effettivo e dell’esecutore;
- bb) “esecutore”: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario o il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario; ove il soggetto non sia una persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente;
- cc) “finanziamento del terrorismo”: “qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”, in conformità con l’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- dd) “GAFI”: il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto antiriciclaggio;
- ee) “mezzi di pagamento”: i mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto antiriciclaggio;
- ff) “operazione”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento indipendentemente dalla connessione con un rapporto continuativo, nonché la designazione di uno o più beneficiari specificamente individuati o univocamente individuabili;
- gg) “operazioni collegate”: operazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto antiriciclaggio;
- hh) “operazione frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a € 15.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo

inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;

- ii) “operazione occasionale”: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
- jj) “Paesi terzi ad alto rischio”: i Paesi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera bb), del decreto antiriciclaggio;
- kk) “personale”: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i produttori diretti e i soggetti addetti all’intermediazione di cui all’articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), del Codice;
- ll) “persone politicamente esposte”: le persone fisiche di cui all’articolo 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio;
- mm) “pubbliche amministrazioni”: le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, lettera hh), del decreto antiriciclaggio;
- nn) “rapporto continuativo”:
 - un contratto individuale di assicurazione rientrante nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice, incluse le “singole applicazioni” di una “convenzione”,
 - un “contratto di assicurazione” concluso mediante la sottoscrizione del documento – comunque denominato dalle parti nell’ambito di un contratto collettivo di assicurazione, rientrante nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice – che comporta l’inclusione di una “singola posizione” nella copertura assicurativa di tale contratto collettivo, in conformità con le definizioni di “singole posizioni” incluse nella copertura dei “contratti collettivi” e di “singole applicazioni” delle “convenzioni”, di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 concernente la tenuta dei registri assicurativi;
- oo) “Atti delegati”: il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
- pp) “disposizioni sul sistema di governo societario”: gli articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies e 215-bis del Codice e le disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario, adottate dall’IVASS ai sensi dell’articolo 30, comma 7, del medesimo Codice;
- qq) “disposizioni sui fattori di rischio”: le disposizioni di attuazione - che l’IVASS può adottare ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 15, comma 3, 23, comma 3, e 24, comma 4, del decreto antiriciclaggio - per individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione per integrare gli elenchi di cui al comma 2 dei richiamati articoli 23 e 24 e per stabilire misure rispettivamente semplificate o rafforzate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso o elevato rischio;
- rr) “disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio”: le disposizioni di attuazione - che l’IVASS adotta ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 16, comma 2 del decreto antiriciclaggio - per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati vigilati adottano specifici presidi, controlli e procedure;
- ss) “disposizioni sulla conservazione di dati e informazioni in archivi informatizzati”: le disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli attualmente istituiti presso i soggetti vigilati, che l’IVASS può emanare ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
- tt) “riciclaggio”: le condotte definite dall’articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio;
- uu) “rischio di riciclaggio”: il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari

e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché di coinvolgimento in episodi della specie;
vv) "titolare effettivo":

- i. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1");
- ii. nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione siano soggetti diversi da una persona fisica, la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà di tali soggetti ovvero il relativo controllo (in breve, "titolare effettivo sub 2"),
- iii. la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà ovvero il relativo controllo del soggetto, diverso da una persona fisica,
 - che ha diritto di percepire la prestazione assicurativa, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, o
 - a favore del quale viene effettuato il pagamento, su eventuale disposizione del beneficiario designato (in breve, "titolare effettivo sub 3");

i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio, in quanto compatibili, si applicano per individuare il titolare effettivo anche nei casi in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o effettua un'operazione oppure il beneficiario siano

- i. società, anche di persone,
- ii. altri soggetti giuridici privati, anche se con sede all'estero,
- iii. *trust* espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile.

ww) "*sede centrale*": *gli uffici dell'impresa con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo che svolgono funzioni equivalenti a quelle della direzione generale e amministrativa di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del Codice*⁴.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere n), o), t) e u) del decreto antiriciclaggio, limitatamente all'operatività nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice:
 - a) alle imprese;
 - b) agli intermediari assicurativi;
 - c) alle imprese stabilite senza succursale e agli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale;

⁴ Lettera inserita dall'art. 13, comma 1, lettera c) del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

- d) all'ultima società controllante italiana anche nel caso in cui l'IVASS abbia deciso di non esercitare la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale ai sensi degli articoli 220-bis, comma 3, e 220-quater, comma 2, del Codice.
- e) *alle imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo, che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, limitatamente alle disposizioni di cui al Capo II, Sezione VI*⁵

Art. 4

(Principi di proporzionalità e di approccio fondato sul rischio di riciclaggio)

1. Le disposizioni del presente regolamento stabiliscono i presidi in termini di organizzazione, procedure e controlli interni, valutazione dei rischi di riciclaggio associati alla clientela e modalità per effettuare l'adeguata verifica.
2. I soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento osservano le disposizioni secondo i principi di approccio fondato sul rischio e di proporzionalità.
3. Sulla base del possesso dei requisiti dimensionali e organizzativi individuati dalle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio:
 - a) un'impresa può adottare presidi, controlli e procedure semplificati - rispetto a quanto previsto nei Capi II e III del presente regolamento - per valutare e gestire i rischi di riciclaggio, ai fini di cui all'articolo 30 del presente regolamento, esclusivamente in funzione di caratteristiche uniformi dei prodotti assicurativi commercializzati, quando il rischio di riciclaggio sia indipendente dal profilo di rischio del cliente;
 - b) una sede secondaria in Italia può adottare presidi, controlli e procedure semplificati - rispetto a quanto previsto nei Capi II e III del presente regolamento -
 - i. attribuendo la responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette o i compiti della funzione antiriciclaggio,
 - a un titolare di omologhe funzioni istituite presso la *sede centrale*⁶, o
 - a un rappresentante generale, purché non gli vengano attribuite deleghe che ne pregiudichino l'autonomia;
 - ii. valutando e gestendo i rischi di riciclaggio - ai fini di cui all'articolo 30 del presente regolamento - esclusivamente in funzione di caratteristiche uniformi dei prodotti assicurativi commercializzati, quando il rischio di riciclaggio sia indipendente dal profilo di rischio del cliente;
 - c) un'impresa stabilita senza succursale è tenuta ad adottare presidi, controlli e procedure sulla base di quanto previsto nei Capi II e III del presente regolamento, attribuendo la responsabilità di valutare e gestire i rischi di riciclaggio - cui tale impresa stabilita senza succursale è esposta in relazione alle polizze commercializzate in Italia tramite intermediari

⁵ Lettera inserita dall'art. 13, comma 2, del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

⁶ Parole aggiunte dall'articolo 13, comma 3 del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

assicurativi – all’omologa funzione competente istituita presso la *sede centrale*⁷ della stessa impresa stabilita senza succursale.

4. Sulla base del possesso dei requisiti dimensionali e organizzativi individuati dalle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio, gli intermediari assicurativi sono tenuti ad adottare presidi, controlli e procedure previsti dalle sezioni da I a IV del Capo II del presente regolamento.

~~5. In funzione dei requisiti dimensionali e organizzativi individuati dalle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio, alle imprese:~~

~~a) non è consentito ricorrere all’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio;~~

~~b) è richiesto di istituire la medesima funzione in forma autonoma ovvero di esternalizzarla esclusivamente presso una specifica entità del gruppo.~~

CAPO II

Sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo e ruolo degli organi sociali

Sezione I Principi generali

Articolo 5

(Obiettivi del sistema di governo societario)

1. Le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in Paesi terzi tengono in considerazione la natura, la portata e la complessità del rischio di riciclaggio, individuato tramite l’autovalutazione, per la definizione di un adeguato sistema di governo societario, da adottare sulla base delle disposizioni sul sistema di governo societario e nel rispetto del principio di proporzionalità. I presidi relativi al sistema di governo societario coprono anche questo rischio.
2. Le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE conservano, anche in formato elettronico, la documentazione aggiornata, messa a disposizione dalla propria *sede centrale*⁸, idonea a dimostrare che il sistema di governo societario - adottato, ai sensi degli Atti delegati, dall’impresa avente sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE - è proporzionato anche alla natura, alla portata e alla complessità del rischio di riciclaggio, cui sono esposte le medesime sedi secondarie, individuato sulla base della propria autovalutazione.

Articolo 6

(Obiettivi del sistema di controllo interno)

1. La mitigazione e la gestione del rischio di riciclaggio di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto antiriciclaggio rientrano tra gli obiettivi che vengono garantiti da un idoneo sistema di controllo interno di cui si dotano le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in Paesi terzi in conformità con le disposizioni sul sistema di governo societario.

⁷ Parole aggiunte dall’articolo 13, comma 3 del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

⁸ Parole aggiunte dall’articolo 13, comma 3 del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

2. Le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE conservano, anche in formato elettronico, la documentazione aggiornata, messa a disposizione dalla propria *sede centrale*⁹, idonea a dimostrare che le medesime imprese si siano dotate di un sistema di controllo interno - ai fini dell'articolo 266 degli Atti delegati - idoneo a garantire anche l'obiettivo di mitigare e gestire il rischio di riciclaggio cui sono esposte le medesime sedi secondarie, ai fini dell'articolo 16, comma 1, del decreto antiriciclaggio.

Articolo 7 (Cultura del controllo interno)

1. Una cultura del controllo interno anche per presidiare il rischio di riciclaggio e per evitare politiche aziendali e prassi di remunerazione che contrastino con la finalità di prevenire il rischio di riciclaggio viene promossa dalle imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in Paesi terzi in conformità con le disposizioni sul sistema di governo societario.
2. Le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE conservano, anche in formato elettronico, la documentazione aggiornata, messa a disposizione dalla propria *sede centrale*¹⁰, idonea a dimostrare che le stesse imprese promuovano una cultura del controllo interno - in conformità con l'articolo 258, paragrafo 1, lettere e), f) e g), degli Atti delegati - per presidiare anche il rischio di riciclaggio e per evitare politiche commerciali e prassi di remunerazione che contrastino anche con la prevenzione del rischio di riciclaggio, cui sono esposte tali sedi secondarie.

Articolo 8 (Flussi informativi e canali di comunicazione)

1. Le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in Paesi terzi assicurano flussi informativi e canali di comunicazione anche in materia di informazioni necessarie per presidiare il rischio di riciclaggio in conformità con le disposizioni sul sistema di governo societario.
2. Le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE conservano, anche in formato elettronico, la documentazione, inclusa quella messa a disposizione dalla propria *sede centrale*¹¹, idonea a dimostrare che le stesse imprese assicurino tra la propria direzione generale e la medesima succursale flussi informativi e canali di comunicazione - in conformità con l'articolo 258, paragrafo 1, lettere h) e i), degli Atti delegati

- in materia di informazioni necessarie per presidiare il rischio di riciclaggio, cui sono esposte tali sedi secondarie.

Sezione II Ruolo degli Organi sociali e dell'Alta direzione

Articolo 9

⁹ Parole aggiunte dall'articolo 13, comma 3 del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

¹⁰ Parole aggiunte dall'articolo 13, comma 3 del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

¹¹ Parole aggiunte dall'articolo 13, comma 3 del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

(Organi sociali e ~~Alta direzione~~)

1. L'organo ~~gli organi~~ amministrativo, l'organo con funzione di gestione e l'organo di controllo ~~e l'alta direzione~~, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, definiscono le politiche aziendali e attuano le necessarie misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio di riciclaggio; essi predispongono controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio e sull'adeguato presidio di tale rischio, anche avvalendosi delle specifiche funzioni e organi di controllo previsti nell'ambito del sistema dei controlli interni.
2. La composizione degli organi sociali deve essere tale da assicurare la presenza di conoscenze, abilità ed esperienze adeguate per comprendere i rischi di riciclaggio correlati all'attività e al modello di business dell'impresa.

**Articolo 10
(Organo amministrativo)**

1. L'organo amministrativo:
 - a) definisce e riesamina annualmente gli orientamenti strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio, i quali devono risultare adeguati all'entità e alla tipologia del rischio cui è esposta l'impresa, individuato nel documento di autovalutazione, tenuto anche conto dell'operatività con Paesi terzi ad alto rischio;
 - b) approva, in ~~conformità e coerenza~~ con gli orientamenti strategici di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, una politica aziendale che - ~~per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio~~ - indichi le scelte rilevanti ~~in materia di~~ riguardanti
 - gli assetti organizzativi, ~~le~~ procedure e i controlli interni,
 - ~~la di~~ conservazione dei dati, ~~di~~ l'adeguata verifica, inclusi i principi generali per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", ~~nonché di~~
 - ~~gli specifici requisiti di professionalità del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio, le ipotesi di conflitto di interesse e le misure atte a prevenirli e mitigarli, nonché i criteri per verificare la disponibilità di tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico,~~
 - i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza del titolare della funzione antiriciclaggio e, se diverso, del delegato per la segnalazione delle operazioni sospette, ~~per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio~~
 - ~~le circostanze in cui il titolare della funzione antiriciclaggio riferisce direttamente anche agli organi sociali, tra le quali devono essere inclusi almeno i riferimenti sulle misure da adottare per mitigare i rischi che risultano dall'autovalutazione;~~
 - b-bis) ~~nomina e revoca il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio, sentito l'organo di controllo, verbalizzando in modo analitico la valutazione svolta circa il possesso dei requisiti di cui alla lettera b);~~
 - c) assicura ~~con continuità, anche alla luce della periodica verifica svolta dalla funzione di revisione interna,~~ che i compiti e le responsabilità in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo la distinzione fra funzioni operative e funzioni di controllo, l'assegnazione alle stesse di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate, nonché specifici presidi a tutela della stabilità e dell'indipendenza del titolare della funzione antiriciclaggio e, se diverso, del delegato per la segnalazione delle operazioni sospette;

- d) delinea un organico assetto di controlli interni, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia e l'adeguatezza nel tempo;
 - e) valuta, con cadenza almeno annuale, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza del titolare della funzione antiriciclaggio e, se diverso, del delegato per la segnalazione delle operazioni sospette; qualora tali requisiti siano venuti meno, dichiara entro trenta giorni la decadenza dalla relativa carica;
 - f) assicura la presenza di flussi informativi adeguati, completi e tempestivi verso gli organi sociali e tra la funzione antiriciclaggio e le funzioni fondamentali, nonché con ogni altro organo o funzione deputata al controllo, garantisce la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
 - f-bis) **assicura che il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio dell'impresa;**
 - g) esamina e approva, con cadenza almeno annuale, **il documento sui risultati dell'autovalutazione del rischio di riciclaggio e** il piano di attività programmate, **nonché**, le relazioni del titolare della funzione antiriciclaggio sull'attività svolta e sui controlli eseguiti dalle funzioni competenti in materia di antiriciclaggio, **non appena presentate nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione del rischio di riciclaggio;**
 - h) assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza, al fine di impartire le direttive per l'adozione di adeguate misure correttive, delle quali valuta nel tempo l'efficacia;
2. Le valutazioni - sulle materie di cui al comma 1 - dell'organo amministrativo delle imprese aventi sede legale in Italia e delle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in Paesi SEE o terzi, prevalgono su quelle dell'organo amministrativo rispettivamente dell'ultima società controllante estera o della *sede centrale*¹², quando comportano l'applicazione di più stringenti misure di adeguata verifica della clientela, l'astensione, la segnalazione di operazioni sospette o qualunque comunicazione o trasmissione di dati, documenti e informazioni alle Autorità, sia di propria iniziativa sia su richiesta.

Articolo 11

(Alta direzione Organo con funzioni di gestione)

- 1. **L'alta direzione organo con funzioni di gestione:**
 - a) cura l'attuazione degli indirizzi strategici e della politica di gestione del rischio di riciclaggio definiti dall'organo amministrativo;
 - b) è responsabile per l'adozione degli interventi necessari ad assicurare l'efficacia nel tempo dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio; **formalizza le motivazioni della decisione di non accogliere eventuali proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio;**
 - c) definisce in apposito documento analitico, nell'ambito dei criteri generali individuati dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 10 **nonché tenendo conto delle indicazioni e degli**

¹² Parole aggiunte dall'articolo 13, comma 3 del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

orientamenti emanati dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali, le scelte concrete effettuate sui diversi profili rilevanti in materia di

- i. assetti organizzativi, procedure e controlli interni,
 - ii. conservazione dei dati,
 - iii. adeguata verifica, incluse le specifiche misure semplificate e rafforzate, tra quelle elencate nel Capo III, Sezioni III e IV, del presente regolamento e nelle disposizioni sui fattori di rischio, da adottare in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti;
- d) assicura la coerenza del documento di cui alla lettera c) con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio, anche al fine di dimostrarlo alle Autorità;
- e) porta il documento di cui alla lettera c) a conoscenza di tutti i soggetti interessati;
- f) predispone le procedure per l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio, tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti espressi dalle autorità competenti e dai diversi organismi internazionali;
- g) definisce una procedura, articolata secondo il principio di proporzionalità, in materia di segnalazione di operazioni sospette in grado di
- i. garantire certezza di riferimento, omogeneità di comportamento, applicazione generalizzata all'intera struttura, pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e ricostruibilità dell'iter valutativo,
 - ii. assicurare la massima riservatezza della segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per rilevare le operazioni anomale;
- h) assicura che i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità con le procedure operative;
- i) appronta le procedure per adempiere agli obblighi di conservazione di documenti, dati e informazioni;
- j) definisce le iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio;
- k) approva i programmi di addestramento e formazione continua del personale e dei collaboratori sugli obblighi previsti dalla disciplina in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio da svolgere tempestivamente rispetto all'evoluzione della normativa e delle procedure interne;
- l) definisce i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori del rischio di riciclaggio a tutte le strutture aziendali coinvolte ed agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- m) adotta strumenti idonei alla costante verifica dell'attività svolta dal personale, dalla rete distributiva diretta e dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Codice e degli omologhi soggetti di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice, al fine di rilevare eventuali anomalie che emergano nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali, nonché nei rapporti che gli stessi dipendenti o collaboratori intrattengono con la clientela;

- n) assicura l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica delle operazioni anomale, nei casi di operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici;
- o) definisce le tipologie di misure rafforzate da adottare nella gestione dei rapporti con la clientela classificata a più elevato rischio, in coerenza con i principi generali fissati dall'organo amministrativo.

Articolo 11-bis
(Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio)

1. Le imprese e gli intermediari assicurativi nominano quale consigliere responsabile per l'antiriciclaggio un componente dell'organo amministrativo – tranne le società che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del codice civile, le quali nominano un componente del Consiglio di gestione – ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali. L'incarico ha natura esecutiva. Le società iscritte nel registro degli intermediari assicurativi nelle quali il codice civile o lo statuto prevedono un sistema di amministrazione diverso da quelli di cui all'articolo 2380, commi 1 e 2, attribuiscono l'incarico a uno degli amministratori cui spetta – disgiuntamente o congiuntamente fra loro – il potere di amministrazione oppure all'amministratore unico.
2. Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio:
 - a) possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera;
 - b) dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti;
 - c) è membro del Comitato esecutivo, se esistente, e non può essere componente non esecutivo di alcun comitato costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione né membro del comitato per il controllo sulla gestione, nelle società che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-sexiesdecies del codice civile;
3. Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il titolare della funzione antiriciclaggio, l'organo amministrativo e l'organo con funzione di gestione e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui i soggetti di cui al comma 1 sono esposti, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni.
4. Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio:
 - a) monitora nel continuo che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate alla natura, portata e complessità del rischio cui i soggetti di cui al comma 1 sono esposti;
 - b) coadiuva l'organo amministrativo nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio
 - c) assicura che gli organi sociali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dal titolare della funzione antiriciclaggio nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le Autorità;
 - d) informa gli organi sociali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;

- e) verifica che il titolare della funzione antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e sia informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle autorità di vigilanza;
- f) assicura che le problematiche e le proposte di intervento formulate dal titolare della funzione antiriciclaggio siano valutate dall'organo amministrativo.

Articolo 12 (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della normativa e verifica l'adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio.
2. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, l'organo di controllo:
 - a) si avvale della collaborazione delle strutture interne, incluse quelle che esercitano funzioni fondamentali o ulteriori organi o funzioni cui sono assegnati compiti di controllo, per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari;
 - b) utilizza i flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dalla funzione antiriciclaggio e dalle funzioni fondamentali;
 - c) valuta l'idoneità delle procedure applicate per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione di documenti, dati e informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
 - d) sollecita l'approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e valuta, altresì, l'idoneità del piano adottato dall'organo amministrativo relativo alle misure correttive per rimuoverle.
3. L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto antiriciclaggio, informa senza ritardo l'IVASS di tutti i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano costituire violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge o delle relative disposizioni attuative. L'informativa può essere effettuata congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali.
4. Le valutazioni sulle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'organo di controllo delle imprese aventi sede legale in Italia prevalgono su quelle dell'organo di controllo dell'ultima società controllante estera, quando comportano l'applicazione di più stringenti misure di adeguata verifica della clientela, l'astensione, la segnalazione di operazioni sospette o qualunque comunicazione o trasmissione di dati, documenti e informazioni alle Autorità, sia di propria iniziativa sia su richiesta.

Sezione III Presidi organizzativi antiriciclaggio

Articolo 13 (Funzione antiriciclaggio)

1. Le imprese istituiscono una funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi intrinseci all'attività dell'impresa.
2. L'istituzione della funzione antiriciclaggio è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le risorse, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate, in coerenza con la politica aziendale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del presente regolamento.
3. L'impresa individua autonomamente la collocazione organizzativa della funzione antiriciclaggio e ne assicura in ogni caso la separatezza rispetto alle funzioni operative al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività di giudizio.
4. In coerenza con il comma 3, la funzione antiriciclaggio:
 - a) è costituita in forma di specifica unità organizzativa oppure - tenuto conto della **ridotta** natura del **rischio di riciclaggio intrinseco all'attività dell'impresa e della ridotta** portata e complessità **dello stesso del rischio di riciclaggio intrinseco all'attività dell'impresa e purché ciò non pregiudichi l'efficacia e la qualità dei controlli** - è attribuita alle unità organizzative che svolgono le funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi; in tale ultimo caso è possibile ricorrere a risorse appartenenti ad altre unità aziendali assicurandone l'indipendenza attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza di compiti e prevengano conflitti di interesse;
 - b) dispone di risorse umane, finanziarie e tecnologiche adeguate per lo svolgimento dell'attività,
 - c) ha libero accesso alle attività dell'impresa, alle strutture aziendali e a tutte le informazioni pertinenti, incluse le informazioni utili a verificare l'adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni esternalizzate;
 - d) riferisce **direttamente agli organi amministrativo e di controllo tramite il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio e, quando lo reputa opportuno, anche direttamente agli organi sociali** cui, mediante adeguate procedure di *reporting*, dà contezza dell'attività svolta, delle verifiche effettuate, e delle eventuali raccomandazioni formulate; collabora con le funzioni fondamentali al fine del perseguimento dei compiti ad esse attribuiti.
5. La funzione antiriciclaggio è sottoposta a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna.

Articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio)

1. La funzione antiriciclaggio verifica con continuità che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio.
2. La funzione antiriciclaggio, in particolare:
 - a) identifica le norme applicabili in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;

- b) collabora alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- c) coordina l'esercizio annuale di autovalutazione del rischio di riciclaggio a cui è esposta l'impresa;
- d) collabora all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione del rischio di riciclaggio;
- e) verifica con continuità l'adeguatezza del processo di gestione del rischio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e propone le modifiche organizzative e procedurali necessarie al fine di assicurare un adeguato presidio del rischio di riciclaggio;
- f) presta consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'~~alta direzione~~ organo con funzioni di gestione, nonché ad altre funzioni aziendali in relazione agli aspetti di sua competenza;
- g) trasmette, ove previsto, i dati aggregati e le comunicazioni oggettive, con le modalità e le cadenze stabilite dalla UIF;
- h) predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali, ~~al consigliere responsabile per l'antiriciclaggio e all'alta direzione~~ organo con funzione di gestione;
- i) informa tempestivamente il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio e gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti accertate;
- j) predispone, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, un adeguato piano formativo finalizzato a conseguire il continuo aggiornamento del personale e dei collaboratori ~~nonché stabilisce indicatori per verificare l'efficacia della formazione erogata~~;
- k) concorre a predisporre e aggiornare i documenti di cui agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11, comma 1, lettera c) e a diffonderli a tutto il personale, alla rete distributiva diretta e, più in generale, a diffondere la cultura in materia di antiriciclaggio;
- l) valuta l'adeguatezza dei sistemi informativi e delle procedure interne volti
 - i. all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela,
 - ii. alla rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette,
 - iii. alla rilevazione delle ulteriori situazioni oggetto di obbligo di comunicazione,
 - iv. alla conservazione di documenti, dati e informazioni richiesti dalla normativa;
- m) effettua controlli sui sistemi e sulle procedure di cui alla lettera l), anche su base campionaria e ove necessario in raccordo con la funzione di revisione interna, per verificare l'efficacia e la funzionalità degli stessi e individuare eventuali aree di criticità;
- n) applica le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei casi in cui, per circostanze oggettive, ambientali o soggettive appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio, ovvero - ove tale compito sia attribuito ad altre strutture - accerta l'adeguatezza del processo di applicazione di misure rafforzate da parte di tali strutture, sottoponendo a controllo detto processo e i relativi esiti; cura, in ogni caso, l'istruttoria per la segnalazione di operazioni sospette, inoltrate dai responsabili delle unità organizzative che gestiscono i rapporti con la clientela e dagli intermediari assicurativi, nonché di quelle individuate autonomamente;

- o) presenta - annualmente e comunque in caso di significative modifiche del rischio cui l'impresa è esposta – **direttamente** agli organi aziendali **o per il tramite del consigliere responsabile dell'antiriciclaggio** – una relazione
- i. sulle attività svolte e le verifiche compiute, **incluse quelle oggetto di esternalizzazione**,
 - ii. sulle valutazioni effettuate,
 - iii. sulle criticità e carenze rilevate, **nonché sull'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla funzione**,
 - iv. sulle raccomandazioni formulate per la loro rimozione **e per il potenziamento della funzione**, nonché sullo stato e sui tempi di implementazione degli interventi migliorativi, qualora non ancora realizzati,
 - v. sull'attività formativa,
 - vi. sui risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto ai sensi delle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio,
 - vii. contenente il piano delle azioni correttive ancora da intraprendere, tenuto conto delle carenze riscontrate nelle verifiche precedenti e di eventuali nuovi rischi identificati;
- p) collabora con le Autorità;
- q) **garantisce che le procedure di segnalazione interna delle violazioni di cui all'articolo 48 del decreto antiriciclaggio adottate siano portate a conoscenza di tutto il personale;**

Articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio)

1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento, il titolare della funzione antiriciclaggio è nominato e revocato dall'organo amministrativo, secondo procedure di selezione formalizzate nella politica aziendale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b). **La responsabilità della funzione può essere attribuita al consigliere responsabile per l'antiriciclaggio purché privo di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico. Tale soluzione può essere adottata tenuto conto della natura del rischio di riciclaggio e della ridotta portata e complessità dello stesso.**
- 1-bis **Contestualmente alla nomina del titolare della funzione deve essere individuato dall'organo amministrativo un delegato in possesso di competenza ed esperienza adeguate per assumere temporaneamente le funzioni del titolare in caso di assenza o di dubbi sulla sua integrità.**
2. Il titolare soddisfa i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza fissati nella politica aziendale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del presente regolamento, che tengano almeno conto, ove applicabili, dei requisiti fissati per i titolari delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 76 del Codice e alle relative disposizioni di attuazione. **Deve disporre del tempo necessario all'efficace adempimento dei suoi compiti.** Il titolare della funzione non è posto a capo di aree operative, né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Assiste alle riunioni dell'organo amministrativo o di quello di controllo, su richiesta del rispettivo Presidente. La partecipazione può essere prevista anche in via stabile, in relazione alle materie trattate.

3. Quando la funzione antiriciclaggio viene attribuita all'unità organizzativa che svolge la funzione di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi, in capo al titolare viene comunque assicurato il possesso degli specifici e adeguati requisiti di professionalità richiesti per il titolare della funzione antiriciclaggio.
4. Il personale chiamato a collaborare con la funzione antiriciclaggio, anche se inserito in unità diverse, riferisce direttamente al titolare della funzione per le questioni attinenti ai compiti ad esso attribuiti.
5. La politica aziendale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del presente regolamento illustra quantomeno:
 - a. la descrizione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo al titolare della funzione, da nominare anche in caso di esternalizzazione, da possedere al momento dell'assunzione dell'incarico e con continuità;
 - b. le relative procedure di valutazione;
 - c. la descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti, tra le quali vanno almeno considerate le ipotesi in cui sussistono ragioni per ritenere che il titolare della funzione antiriciclaggio possa
 - i. indurre l'impresa ad agire in contrasto con la normativa vigente,
 - ii. aumentare il rischio che siano commessi reati finanziari,
 - iii. mettere in pericolo la sana e prudente gestione dell'impresa;
 - d. la procedura per notificare all'IVASS il titolare della funzione antiriciclaggio.
6. L'impresa verifica nel continuo la sussistenza e l'aggiornamento dei requisiti di idoneità alla carica, fissati nella politica aziendale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del presente regolamento.
7. Relativamente al titolare della funzione antiriciclaggio, l'impresa comunica all'IVASS, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione del relativo atto o dal verificarsi della relativa fattispecie, il conferimento dell'incarico, il rinnovo e le eventuali dimissioni, decadenza, sospensione e revoca, nonché ogni elemento sopravvenuto che possa incidere sulla valutazione dell'idoneità alla carica. L'obbligo ricorre anche in caso di esternalizzazione o sub-esternalizzazione della funzione antiriciclaggio.
8. Oltre alla comunicazione di cui al comma 7, le valutazioni dell'organo amministrativo in merito al possesso dei requisiti sono comunicate all'IVASS, entro 30 giorni dall'adozione, mediante la trasmissione della relativa delibera adeguatamente motivata. Nel caso di nomina o rinnovo, l'impresa attesta di aver effettuato le verifiche sulla sussistenza dei requisiti, fornendo adeguata motivazione in merito alla valutazione effettuata. La delibera riporta analiticamente i presupposti su cui l'impresa ha svolto la valutazione e le relative conclusioni cui è pervenuta. L'IVASS si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di richiedere all'impresa l'acquisizione della documentazione analizzata a supporto della valutazione.

Articolo 16
(Esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 274 degli Atti delegati e dall'articolo 30-septies del Codice e in coerenza con la politica di esternalizzazione di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice, l'impresa può concludere – previa approvazione da parte dell'organo amministrativo – un accordo di esternalizzazione **dei compiti** della funzione antiriciclaggio **di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, o di parte di essi**, anche nell'ambito del gruppo, se appropriato in ragione della **natura e della** ridotta portata e complessità del rischio **intrinseco** di riciclaggio **intrinseco associato** alla propria attività, e qualora **l'istituzione l'assolvimento dei compiti** della funzione antiriciclaggio al proprio interno non risponda a criteri di economicità, efficienza e affidabilità. ~~L'accordo di esternalizzazione può anche essere limitato alle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti prescritti dal decreto antiriciclaggio.~~ La responsabilità per la corretta gestione del rischio di riciclaggio rimane, in ogni caso, in capo all'impresa.
2. L'impresa designa al proprio interno il titolare, cui è assegnata la complessiva responsabilità della funzione antiriciclaggio **i cui compiti siano** esternalizzati. ~~Nel caso in cui sia esternalizzata solo l'attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti prescritti dal decreto antiriciclaggio, l'impresa nomina uno o più responsabili del controllo su tale attività.~~ Il titolare ~~e, se diversi, i responsabili del controllo sulle attività esternalizzate, possiedono~~ **possiede** i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, fissati nella politica aziendale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del presente regolamento; ~~il titolare della funzione possiede inoltre nonché~~ conoscenze ed esperienze necessarie a consentire una valutazione critica della prestazione svolta e dei risultati raggiunti dai fornitori di servizi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, ~~coloro che svolgono la funzione antiriciclaggio e le attività esternalizzate il responsabile dei compiti esternalizzati~~ **il responsabile dei compiti esternalizzati** presso il fornitore o subfornitore dei servizi ~~possiedono~~ **possiede** i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti a coloro che ~~ricoprono~~ **svolgono** nell'impresa **il ruolo di titolare** della funzione antiriciclaggio ~~e le attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti prescritti dal decreto antiriciclaggio,~~ fissati nella politica aziendale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del presente regolamento.
4. L'impresa documenta adeguatamente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera e) del Codice, il processo che individua **i compiti della** funzione antiriciclaggio ~~–e le attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio–~~ tra quelli da esternalizzare.
5. L'impresa nell'ambito della politica di esternalizzazione fornisce evidenza del processo di analisi effettuato ai fini della conclusione dell'accordo di esternalizzazione **dei compiti** della funzione antiriciclaggio ~~e delle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio.~~ In particolare, l'impresa verifica la sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche considerando quelli tra il fornitore di servizi e l'impresa, o con soggetti concorrenti.
6. L'analisi di cui al comma 5 è condotta al fine di comprendere i principali rischi derivanti dall'esternalizzazione, individuare le relative strategie per la mitigazione e gestione, nonché per una adeguata valutazione in merito alla identificazione del fornitore di servizi cui **affidare i compiti della** la funzione antiriciclaggio ~~e le attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio.~~ Le valutazioni dell'impresa sono adeguatamente documentate e riviste, laddove opportuno.

7. L'impresa che affida ad un terzo **i compiti della** la funzione antiriciclaggio ~~e l'esecuzione delle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio~~, garantisce anche, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 274, paragrafo 5, degli Atti delegati e dall'articolo 30-septies, comma 2, del Codice, che le modalità di esternalizzazione non compromettano i risultati finanziari e la stabilità dell'impresa e la continuità delle sue attività.
8. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 274, paragrafo 4, degli Atti delegati, l'accordo di esternalizzazione **dei compiti** della funzione antiriciclaggio ~~e delle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio~~, prevede almeno:
 - a) la chiara definizione dell'attività oggetto dell'esternalizzazione, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo, nonché degli obblighi di riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
 - b) le modalità e la frequenza della reportistica al titolare della funzione antiriciclaggio ~~esternalizzata o al responsabile del controllo sulle attività esternalizzate di acquisizione e raccolta di cui al comma 2~~;
 - c) che l'impresa possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
 - d) che l'impresa possa recedere dal contratto o modificarlo in caso di richiesta dell'IVASS;
 - e) che il contratto non possa essere sub-esternalizzato senza il consenso dell'impresa;
 - f) che siano acquisite informazioni con riguardo all'adozione da parte del fornitore dei presidi in tema di conflitti di interesse di cui all'articolo 274, paragrafo 3, lettera b), degli Atti delegati.
9. Salvo quanto previsto dal comma 10, l'accordo di esternalizzazione **dei compiti** della funzione antiriciclaggio ~~e delle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti prescritti dal decreto antiriciclaggio~~, può essere concluso solo con fornitori con sede legale nello SEE, secondo quanto previsto nei commi 11 e 12. In tal caso l'impresa assicura altresì che siano adeguatamente definiti:
 - a) obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;
 - b) modalità e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo e ~~l'alta direzione organo con funzione di gestione~~;
 - c) possibilità di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione.
10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, è consentita, previa autorizzazione dell'IVASS, l'esternalizzazione **dei compiti** della funzione antiriciclaggio ~~e delle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio~~, ad un fornitore con sede legale fuori dallo SEE, purché ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice. L'impresa allega all'istanza gli elementi informativi di cui ai successivi commi 11 e 12.
11. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 30-septies, comma 3 del Codice e dal comma 9, del presente articolo, nel caso di esternalizzazione **dei compiti** della funzione antiriciclaggio ~~e~~

~~delle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio,~~ ad un fornitore con sede legale nello SEE, l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto, allegando la bozza del contratto e, ove non illustrati nella bozza del contratto, una relazione che descriva, in modo analitico:

- a) le motivazioni sottostanti la decisione di esternalizzare ~~dei compiti della~~ la funzione ~~e le suddette attività di acquisizione e conservazione,~~ la determinazione del corrispettivo, la scelta del fornitore;
- b) ogni ulteriore informazione che consenta di valutare il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità,
- c) la sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell'attività di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell'IVASS.

È altresì comunicato il nominativo del responsabile presso il fornitore, ~~della funzione esternalizzata o delle attività di acquisizione e conservazione.~~

12. Se ~~i compiti della~~ la funzione antiriciclaggio ~~e l'attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio,~~ vengono esternalizzate ad un fornitore con sede nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo, l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, indicando:

- a) il nominativo del fornitore di servizi;
- b) il nominativo del responsabile, presso il fornitore, ~~della funzione antiriciclaggio o dell'attività di acquisizione e conservazione esternalizzata;~~
- c) l'oggetto, le ragioni e la durata dell'esternalizzazione, al fine di consentire all'IVASS la valutazione prevista dal comma 11.

In tale ipotesi, il rispetto dei criteri di economicità di cui al comma 1 si presume. La comunicazione può essere presentata anche dall'ultima società controllante italiana per conto delle società del gruppo interessate dall'esternalizzazione.

13. ~~Relativamente alla funzione antiriciclaggio esternalizzata, e all'attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio,~~ il sistema di governo societario garantisce controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se ~~le stesse~~ i compiti della funzione antiriciclaggio fossero svolti direttamente dall'impresa. I rischi specifici connessi all'esternalizzazione ~~della funzione antiriciclaggio~~ sono inclusi nella politica di gestione dei rischi.

14. Ai fini di cui al comma 13, l'impresa adotta idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente ~~lo svolgimento dei compiti della~~ la funzione antiriciclaggio ~~e le attività di acquisizione e raccolta~~ esternalizzati, la conformità delle relative attività all'ordinamento, alle direttive e procedure aziendali ed ai termini dell'accordo di esternalizzazione, nonché il rispetto dei limiti operativi fissati dall'impresa, intervenendo tempestivamente qualora il fornitore non adempia agli impegni assunti o la qualità del servizio fornito sia carente. I presidi garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 30-septies, comma 5, del Codice, con particolare riguardo alle ipotesi in cui il fornitore di servizi ha sede legale fuori dallo SEE.

15. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 274, paragrafo 5, lettera d) degli Atti delegati e dall'articolo 30-septies del Codice, l'impresa che esternalizza **i compiti della** ~~la~~ funzione antiriciclaggio ~~e le attività di acquisizione e conservazione~~ adotta idonee misure per assicurare la continuità dell'attività in caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di reinternalizzazione delle attività, in coerenza con la politica di esternalizzazione di cui all'articolo 30, comma 6, del Codice.
16. Se l'esternalizzazione ~~della funzione antiriciclaggio o delle attività di acquisizione e conservazione~~ è effettuata nell'ambito del gruppo, l'ultima società controllante italiana:
 - a) mantiene evidenza delle imprese che hanno esternalizzato **i compiti della** ~~la~~ funzione antiriciclaggio ~~e le attività di acquisizione e conservazione~~, fornendone informazione alle altre società del gruppo;
 - b) assicura che l'accordo di esternalizzazione non pregiudichi la prestazione della funzione antiriciclaggio a livello dell'impresa interessata.
17. L'IVASS verifica che l'esternalizzazione e l'esecuzione **dei compiti** della funzione antiriciclaggio ~~e delle attività di acquisizione e conservazione~~ rispettino le condizioni di cui al presente articolo.
18. Qualora, in considerazione della natura, della portata e della complessità del rischio di riciclaggio intrinseco all'attività dell'impresa, delle caratteristiche e della posizione di mercato del fornitore o della qualità del servizio da questo reso, l'IVASS ritenga che non possa essere assicurata la prevenzione dell'utilizzo dell'impresa a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero non sia consentito il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza, può imporre all'impresa di modificare il contratto di esternalizzazione, ovvero, nei casi più gravi, di recedere dal contratto, come previsto dal comma 8, lettera d).
19. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi all'esternalizzazione **dei compiti** della funzione antiriciclaggio ~~e dell'attività di acquisizione e conservazione di dati, informazioni e notizie~~ entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 11, o entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 12, complete della documentazione di supporto.
20. L'impresa comunica in ogni caso tempestivamente all'IVASS se in corso di contratto sono intervenuti sviluppi rilevanti, in merito all'esternalizzazione **dei compiti** della funzione antiriciclaggio ~~e a quella dell'attività di acquisizione e conservazione~~, con particolare riguardo a cambiamenti relativi al fornitore che incidono sul servizio.
21. L'impresa comunica all'IVASS la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione o di affidamento ad altro fornitore **dei compiti** della funzione antiriciclaggio ~~e dell'attività di acquisizione e conservazione~~.
22. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 274, paragrafo 4, lettere h) e i), degli Atti delegati, l'accordo di esternalizzazione assicura all'impresa, all'IVASS, alla UIF e alle Autorità la possibilità di accedere alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per le attività di monitoraggio, supervisione e controllo.
23. **I compiti della** ~~La~~ funzione antiriciclaggio ~~e le attività di acquisizione e conservazione~~ di ciascuna impresa del gruppo possono essere esternalizzate a un'unità specializzata costituita a livello di gruppo, a condizione che:

- a) in ciascuna impresa del gruppo sia individuato il titolare della funzione antiriciclaggio ~~e delle attività di acquisizione e conservazione esternalizzate~~ che curi i rapporti con il titolare della funzione di gruppo;
- b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di riciclaggio definite a livello di gruppo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.
24. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 22 si applicano anche quando **i compiti della funzione antiriciclaggio e le attività di acquisizione e conservazione** sono esternalizzate a livello di gruppo.
25. *Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, da 8 a 15, da 17 a 22, si applicano anche quando i compiti di cui all'articolo 14 sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, alla funzione che svolge compiti omologhi presso la sede centrale¹³.*

Articolo 17 **(Rapporti con le altre funzioni aziendali)**

1. La funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali, nonché con gli organi o le funzioni cui sono assegnati compiti e funzioni di controllo, allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa e prestando attività di consulenza **e valutando il rischio connesso anche in merito** a nuovi prodotti, alla modifica di quelli esistenti **o all'ingresso in un nuovo mercato e raccomandando le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi**.
2. Qualora la funzione antiriciclaggio non sia attribuita alla funzione di verifica della conformità alle norme, sono chiaramente individuati e comunicati all'interno delle imprese i compiti e le responsabilità delle due funzioni ed è assicurato il costante scambio informativo.
3. Il titolare della funzione di revisione interna informa periodicamente il titolare della funzione antiriciclaggio delle eventuali inefficienze o carenze procedurali nella gestione del rischio emerse nel corso dell'attività di verifica di cui all'articolo 19 del presente regolamento.
4. Le valutazioni della funzione antiriciclaggio delle imprese aventi sede legale in Italia e delle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in Paesi SEE o terzi prevalgono su quelle dell'omologa funzione rispettivamente dell'ultima società controllante estera o della *sede centrale*¹⁴, quando comportano l'applicazione di più stringenti misure di adeguata verifica della clientela, l'astensione, la segnalazione di operazioni sospette o qualunque comunicazione o trasmissione di dati, documenti e informazioni alle Autorità, sia di propria iniziativa sia su richiesta.

Articolo 18 **(Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette)**

1. Il legale rappresentante dell'impresa ovvero un altro soggetto delegato dall'organo amministrativo appartenente al personale dell'impresa, esclusi i produttori diretti, sentito l'organo di controllo,

¹³ Comma inserito dall'art. 13, comma 4, del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

¹⁴ Parole aggiunte dall'articolo 13, comma 3 del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

esamina le segnalazioni di operazioni sospette ricevute e trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.

2. *Gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), nonché i soggetti che svolgono attività analoga a quella dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento-annotati nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 116-quinquies del Codice - inviano la segnalazione direttamente alla UIF, qualora non sia individuabile un'impresa di riferimento. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 36, comma 3 del decreto antiriciclaggio **i medesimi soggetti gli intermediari assicurativi**, nonché gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale, inviano la segnalazione all'impresa di riferimento anche in relazione alle "stesse operazioni" già segnalate direttamente alla UIF e danno comunque notizia all'impresa dell'avvenuta segnalazione di uno "stesso cliente". Si considerano "stesse operazioni" quelle in cui i premi - iniziale, ricorrente, aggiuntivo - sono stati pagati, in tutto o in parte, con liquidità o titoli oggetto dell'autonoma segnalazione dell'intermediario assicurativo alla UIF. Gli intermediari assicurativi definiscono, secondo un approccio fondato sul rischio, il periodo antecedente il pagamento del premio da prendere in considerazione a tal fine, che comunque non può essere inferiore a 30 giorni o a quello più lungo definito dall'impresa negli accordi di distribuzione¹⁵*
3. Il soggetto delegato dall'impresa deve possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità fissati nella politica aziendale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) e non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.
4. Le generalità del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette sono tempestivamente comunicate alla UIF, con le modalità dalla stessa stabilite; alla medesima autorità viene comunicata ogni successiva variazione. Il ruolo e le responsabilità dello stesso sono formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura e presso gli intermediari assicurativi, nonché presso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c) del Codice.
5. La delega di cui al comma 1 può essere attribuita al titolare della funzione antiriciclaggio. Tale delega non può essere conferita al titolare della funzione di revisione interna né a soggetti esterni all'impresa. Nell'ambito del gruppo la delega può essere attribuita al delegato di gruppo secondo quanto disposto dall'articolo 25 del presente regolamento.
- 5-bis **Il legale rappresentante oppure – nel caso in cui il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette sia un soggetto diverso – il titolare della funzione antiriciclaggio definisce procedure di gestione delle operazioni sospette che garantiscano il trattamento prioritario di quelle caratterizzate da indici di più elevata anomalia e da maggiore rischiosità complessiva.**
6. Al responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette compete:
 - a) valutare - sulla base delle istruzioni, degli schemi e degli indicatori emanati dalla UIF e alla luce di tutti gli elementi disponibili, acquisiti anche tramite le strutture di primo livello o gli intermediari assicurativi - le operazioni sospette comunicate dal responsabile di qualsiasi unità organizzativa dell'impresa o dall'intermediario assicurativo, ovvero di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività, acquisendo ulteriori informazioni tramite le strutture di primo livello, gli intermediari assicurativi o altre fonti liberamente accessibili;

¹⁵ Comma sostituito dall'articolo 13, comma 5 del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

- b) trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
 - c) mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;
 - d) effettuare verifiche, anche a campione, in raccordo con la funzione antiriciclaggio e con quella di revisione interna, sulla congruità delle valutazioni di primo livello svolte sull'operatività della clientela dalle strutture dell'impresa o dall'intermediario assicurativo.
7. Il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali ed alle strutture coinvolte nella gestione e nel contrasto del rischio di riciclaggio e può acquisire informazioni utili dal titolare della funzione antiriciclaggio. Il responsabile per la segnalazione di operazioni sospette ha il compito di intrattenere rapporti con la UIF e di rispondere tempestivamente ad eventuali richieste formulate dalla stessa Unità.
8. Il responsabile per la segnalazione di operazioni sospette comunica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali non coinvolte nel processo di segnalazione:
- a) l'esito della propria valutazione al responsabile dell'unità organizzativa dell'impresa o all'intermediario assicurativo che hanno effettuato la segnalazione, impiegando modalità organizzative che ne consentano la tracciabilità;
 - b) i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti ai fini dell'attribuzione o dell'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi, nonché all'intermediario assicurativo che ha distribuito il relativo contratto.

Articolo 19 (Funzione di revisione interna)

1. In materia di rischio di riciclaggio, la funzione di revisione interna verifica:
- a) il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica dei rapporti continuativi, sia nella fase di instaurazione che nel corso dello svolgimento degli stessi, fino alla loro conclusione;
 - b) l'acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti prescritti dalla normativa;
 - c) il corretto funzionamento degli archivi informatici di cui all'articolo 34 del decreto antiriciclaggio;
 - d) la consapevolezza del personale, della rete distributiva diretta, nonché degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Codice e degli omologhi soggetti di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice in merito alla portata dell'obbligo di collaborazione attiva.
2. La funzione di revisione interna pianifica le verifiche in materia di rischi di riciclaggio, le quali interessano sia le strutture operative interne che l'adeguatezza e le risultanze dei controlli svolti presso la rete distributiva diretta nonché presso altri soggetti cui le imprese abbiano esternalizzato specifiche attività che possono interessare anche il processo antiriciclaggio.

3. La funzione di revisione interna svolge interventi di *follow-up* volti a verificare l'avvenuta adozione e l'efficacia degli interventi correttivi in ordine a carenze e irregolarità riscontrate nell'ambito delle verifiche.
4. La funzione di revisione interna verifica periodicamente l'allineamento tra le diverse procedure contabili settoriali di gestione e quelle di alimentazione e gestione degli archivi informatici di cui all'articolo 34 del decreto antiriciclaggio. Resta fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo amministrativo e a quello di controllo le situazioni di particolare gravità.
5. La funzione di revisione interna relaziona l'organo amministrativo, l'alta direzione e l'organo di controllo sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione del rischio di riciclaggio e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

Articolo 20

(Presidi in materia di rete distributiva)

1. Le imprese adottano ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio nella vendita di prodotti assicurativi tramite rete distributiva diretta.
2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese:
 - a) prevedono nell'ambito dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari costituenti la rete distributiva diretta
 - le regole di comportamento per prevenire rischio di riciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio della propria attività,
 - **le modalità per scambiare informazioni relative alle "stesse operazioni" e agli "stessi clienti" riguardanti l'avvenuta segnalazione alla UIF ovvero informazioni ulteriori richieste da quest'ultima, nonché le richieste dell'Autorità giudiziaria, degli organi delegati alle indagini o delle autorità fiscali connesse all'esistenza o alla probabilità di accertamenti in materia di riciclaggio, dei relativi reati presupposto o di finanziamento del terrorismo,**
 - **nonché** la facoltà di eseguire verifiche dirette in loco;
 - b) forniscono agli intermediari costituenti la rete distributiva diretta, gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
 - c) monitorano, anche attraverso verifiche dirette in loco, il rispetto delle regole di comportamento antiriciclaggio, ivi comprese quelle richiamate nei contratti/accordi di collaborazione;
 - d) intervengono, nei casi in cui è richiesta l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio, a supporto della rete distributiva diretta nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 24 del decreto antiriciclaggio.
3. Le imprese svolgono le attività di cui al comma 1, lettere a), c) e d) anche nei confronti degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b) del Codice, nonché degli omologhi soggetti di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice, di cui si avvalgono.

Articolo 21

(Formazione del personale e degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta)

1. Le imprese curano, con carattere di continuità, la formazione del personale sugli obblighi e sulle connesse responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento al personale che è a più diretto contatto con la clientela, tenendo conto dell'evoluzione della normativa, delle procedure interne dell'impresa nonché delle istruzioni, degli schemi e degli indicatori emanati dalla UIF.
2. Le imprese assicurano che la rete distributiva diretta sia adeguatamente formata in materia di antiriciclaggio. Le ore di formazione dedicate alla materia dell'antiriciclaggio sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale di cui alle norme in materia di requisiti professionali, formazione e aggiornamento previste dagli articoli 110 e 111 del Codice e dalle relative disposizioni attuative.
3. Gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui operano gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) del Codice, nonché gli omologhi soggetti di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice - già soggetti ad obblighi di formazione in materia di antiriciclaggio ai sensi della normativa bancaria - dovranno essere formati almeno in ordine al corretto utilizzo delle procedure, anche informatiche, degli strumenti operativi, di ausilio e di supporto, forniti dall'impresa per l'esatto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
4. Le imprese predispongono programmi specifici per il personale della funzione antiriciclaggio al fine di garantirne il continuo aggiornamento in merito all'evoluzione del rischio di riciclaggio, nonché agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

Sezione IV

Disposizioni in materia di gruppo

Articolo 22

(Ruolo dell'ultima società controllante italiana)

1. La natura, la portata e la complessità del rischio di riciclaggio - individuato tramite l'autovalutazione di gruppo - concorrono, nel rispetto del principio di proporzionalità, alla definizione di un adeguato sistema di governo societario del gruppo da parte dell'ultima società controllante italiana, da adottare sulla base delle disposizioni sul sistema di governo societario. I presidi relativi al sistema di governo societario di gruppo coprono anche questo rischio.
2. Nei gruppi le decisioni strategiche in materia di gestione del rischio di riciclaggio sono attribuite, secondo le rispettive competenze in tema di deliberazione ed attuazione, agli organi aziendali dell'ultima società controllante italiana. Questa, nei modi ritenuti più opportuni, coinvolge nelle scelte effettuate i competenti organi aziendali delle altre società appartenenti al gruppo, responsabili dell'attuazione delle strategie e politiche di gruppo.
3. I gruppi sviluppano un approccio globale al rischio di riciclaggio, anche fissando *standard* generali in materia di adeguata verifica della clientela. A tal fine, l'ultima società controllante italiana approva:
 - a) una metodologia di gruppo per la valutazione del rischio di riciclaggio, nel rispetto dei criteri definiti nelle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio;

- b) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al gruppo e l'ultima società controllante italiana - **incluso il riporto diretto dei titolari delle funzioni antiriciclaggio delle predette società, anche estere, al titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo** - per tutte le attività attinenti all'adeguata verifica della clientela, **alla conservazione dei dati** e all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette;
 - c) **procedure di controllo in materia di antiriciclaggio a livello di gruppo.**
4. L'ultima società controllante italiana è tenuta:
- a) **a nominare un componente dell'organo con funzione di gestione, se collegiale, oppure dell'organo amministrativo quale responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo, il cui incarico ha natura esecutiva. Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo, l'organo amministrativo e l'organo con funzioni di gestione della capogruppo e assicura che questi ultimi abbiano le informazioni necessarie per comprendere la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il gruppo è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni. Il consigliere assicura inoltre che il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo svolga in modo efficace i propri compiti;**
 - b) a creare una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela
5. **L'ultima società controllante italiana garantisce che le società del gruppo attuino tempestivamente le misure correttive necessarie al superamento delle carenze nei presidi antiriciclaggio riscontrate dall'IVASS, dalla UIF ovvero, in relazione alle società estere, dalle competenti autorità.**

Articolo 23 (Gestione del rischio di riciclaggio nel gruppo)

1. Le politiche e le procedure di prevenzione del rischio di riciclaggio - tra cui quelle che disciplinano la condivisione delle informazioni - sono attuate efficacemente a livello dell'intero gruppo. La funzione antiriciclaggio istituita dall'ultima società controllante italiana ai sensi dell'art. 13, persegue gli obiettivi e assolve i compiti ad essa assegnati dall'art. 14, commi 1 e 2 lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), l), m), del presente regolamento per assicurare tale finalità. Resta ferma la facoltà di esternalizzazione di cui all'art. 16, comma 23. L'ultima società controllante italiana che non operi nei rami vita attribuisce i predetti compiti alla funzione di verifica della conformità di gruppo istituita presso di essa, o, **tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi**, li esternalizza alla funzione antiriciclaggio di altra società del gruppo operante nei rami vita.
2. La sede secondaria di un'impresa avente sede in un altro Stato membro o in un Paese SEE può attribuire, anche solo parzialmente, i compiti di cui all'art. 14 del presente regolamento alla funzione che svolge compiti omologhi presso la propria *sede centrale*¹⁶. La sede secondaria individua comunque il titolare della funzione antiriciclaggio che presidia i processi antiriciclaggio, coordinandosi con il titolare della struttura alla quale i compiti sono stati attribuiti.

¹⁶ Parole aggiunte dall'articolo 13, comma 3 del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

3. Il titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo viene compiutamente e tempestivamente informato degli esiti delle attività di controllo effettuate presso le imprese appartenenti al gruppo, nonché di ogni accadimento di rilievo. Egli ha accesso alle banche dati di gruppo contenenti informazioni utili all'espletamento dei propri compiti.

Articolo 23-bis
(Titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo)

1. L'ultima società controllante italiana nomina un titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.
2. Il titolare collabora con i titolari delle funzioni antiriciclaggio delle singole componenti del gruppo, incluse quelle estere, e garantisce che questi svolgano i propri compiti in maniera coordinata e secondo politiche e procedure coerenti con quelle di gruppo. In particolare:
 - a) coordina l'esercizio di valutazione dei rischi di riciclaggio condotto dalle componenti del gruppo;
 - b) redige una valutazione dei rischi di riciclaggio di gruppo, tenendo conto dei rischi risultanti dagli esercizi individuali, delle interrelazioni tra le singole società del gruppo e del loro impatto sull'esposizione al rischio a livello di gruppo;
 - c) presenta all'organo amministrativo e a quello di controllo dell'ultima società controllante italiana una relazione annuale, sull'esposizione ai rischi di riciclaggio e sulle attività della funzione antiriciclaggio a livello di gruppo;
 - d) elabora e sottopone all'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana procedure, metodologie e standard di gruppo in materia di antiriciclaggio e garantisce che le politiche e le procedure delle componenti del gruppo siano in linea con questi standard oltre che conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia antiriciclaggio loro applicabili;
 - e) stabilisce flussi informativi periodici da parte di tutte le società del gruppo per la condivisione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

Articolo 24
(Gruppi con operatività transfrontaliera)

1. I gruppi con operatività transfrontaliera fissano *standard* generali in materia di adeguata verifica della clientela, **conservazione delle informazioni** e segnalazione delle operazioni sospette.
2. Le procedure adottate presso le sedi secondarie estere di un'impresa italiana e le imprese con sede legale all'estero appartenenti al gruppo sono allineate con gli standard del gruppo e tali da assicurare la condivisione delle informazioni – **anche relativamente al singolo cliente** - con l'ultima società controllante italiana e le altre società appartenenti al gruppo, ferma l'osservanza delle specifiche prescrizioni dell'ordinamento del paese ospitante.

3. L'ultima società controllante italiana individua le soluzioni organizzative idonee per assicurare che vengano rispettate tutte le disposizioni nazionali applicabili e che, nel contempo, la gestione del rischio di riciclaggio tenga conto di tutti gli elementi di valutazione e di misurazione in possesso delle singole società appartenenti al gruppo.

Articolo 25
(Procedimento per le segnalazioni delle operazioni sospette nell'ambito del gruppo)

1. Le società appartenenti ad un gruppo con sede in Italia possono conferire la delega -prevista dall'articolo 36, comma 6, del decreto antiriciclaggio - al responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette appartenente al personale, esclusi i produttori diretti:
 - a) dell'ultima società controllante italiana,
 - b) di un'altra impresa del gruppo,
 - c) dell'intermediario assicurativo - di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), del Codice - che eserciti su di esse il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che sia sottoposto insieme ad esse a comune controllo ai sensi dello stesso articolo.

Ciascuna delega è tempestivamente comunicata alla UIF e resa pubblica all'interno del gruppo. Ove la delega sia conferita, le operazioni da valutare sono trasmesse al delegato di gruppo in esito ad una procedura caratterizzata da un limitato numero di livelli intermedi di analisi delle stesse operazioni, assicurando celerità, riservatezza e facilità di confronto tra chi matura il sospetto e il delegato.

2. Il delegato di gruppo acquisisce, direttamente o per il tramite delle strutture di volta in volta individuate presso le altre società del gruppo, tutte le informazioni utili in possesso delle controllate e informa il titolare della funzione antiriciclaggio di ciascuna società del gruppo dell'esito della propria valutazione.
3. Le società controllate con sede in Italia che non abbiano conferito delega a un unico soggetto, nonché le società controllate con sede in un altro Stato membro o in un Paese SEE consentono al responsabile delle segnalazioni dell'ultima società controllante italiana l'accesso alle informazioni attinenti alle segnalazioni trasmesse e a quelle ritenute infondate, corredate della motivazione di tale decisione.
4. L'informativa avviene con modalità volte a garantire la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che partecipano alla procedura di segnalazione. Il responsabile delle segnalazioni dell'ultima società controllante italiana può acquisire, ai fini dell'approfondimento delle operazioni e dei rapporti anomali in un'ottica di gruppo, informazioni dalle società controllate, incluse quelle che non hanno conferito la delega. Il medesimo responsabile fornisce ai responsabili delle segnalazioni delle società controllate le informazioni rilevanti sulla clientela comune.
5. L'ultima società controllante italiana assicura che le procedure di segnalazione delle controllate con sede in un Paese terzo siano conformi alle politiche e agli standard del gruppo, incluse la condivisione a livello consolidato di tutti gli elementi conoscitivi rilevanti ai fini della prevenzione del riciclaggio, nonché della notizia dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette, nei limiti consentiti dalla legislazione del Paese terzo.

Omissis

Articolo 49 (Persone politicamente esposte)

1. La qualifica di persona politicamente esposta assume rilievo per il cliente, per il beneficiario e per i rispettivi titolari effettivi.
2. Le imprese definiscono le procedure per verificare se il cliente, il beneficiario o i rispettivi titolari effettivi rientrano nella definizione di persona politicamente esposta. A tal fine, le imprese si avvalgono delle pertinenti informazioni ottenute dal cliente e, al momento della liquidazione, dal beneficiario, nonché di quelle acquisite tramite ulteriori fonti attendibili, inclusi i siti Internet ufficiali delle autorità italiane o dei Paesi di provenienza delle persone politicamente esposte ovvero basi dati di natura commerciale. Le imprese commisurano l'intensità e l'estensione delle verifiche al grado di rischio associato ai diversi prodotti e operazioni richiesti.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo costante, le imprese verificano l'eventuale acquisizione o le successive variazioni dello *status* di persona politicamente esposta del cliente, del beneficiario o dei rispettivi titolari effettivi. Le imprese utilizzano in maniera integrata, oltre alle fonti informative esterne, tutte le informazioni comunque disponibili all'interno dell'impresa e delle altre società del gruppo, al fine di tenere conto del più alto rischio di riciclaggio cui le persone politicamente esposte sono esposte per potenziali fenomeni di corruzione.
4. Qualora il cliente, il beneficiario o i rispettivi titolari effettivi rientrano nella definizione di persona politicamente esposta, l'amministratore delegato o il direttore generale - ovvero altri soggetti **appartenenti all'alta direzione appositamente** delegati da questi ultimi o che svolgono funzioni equivalenti - autorizzano l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo, anche in caso di designazione di nuovi beneficiari ovvero di versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, allo scopo di valutare il grado di efficacia dei presidi aziendali. **Prima di rilasciare la prescritta autorizzazione deve essere acquisito il parere della funzione antiriciclaggio e l'eventuale decisione di discostarsene deve essere formalmente motivata e devono essere individuate le misure che verranno adottate per mitigare i rischi segnalati.** I soggetti cui è demandata l'autorizzazione all'instaurazione dei rapporti decidono in merito all'eventuale successiva perdita dello status di persona politicamente esposta e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.
5. Le imprese, in presenza di un elevato rischio, continuano ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica - definendone la durata - nei confronti di soggetti originariamente individuati come persone politicamente esposte, che abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno.
6. Nel caso di operazioni o rapporti continuativi con persone politicamente esposte le imprese adottano misure adeguate e acquisiscono tutte le informazioni necessarie per stabilire l'origine dei fondi impiegati nel rapporto o nell'operazione. A tal fine acquisiscono un'attestazione del cliente e verificano le informazioni sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni rilasciate da soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio. Si applica

l'articolo 42 del presente regolamento nei casi in cui il cliente non rilasci la necessaria autorizzazione o non fornisca l'attestazione richiesta. L'ampiezza delle misure adottate dipende dal grado di rischio associato alla persona politicamente esposta.

7. Le imprese svolgono un controllo costante rafforzato sui rapporti continuativi riconducibili alle persone politicamente esposte. A tal fine, adottano procedure volte a rilevare operazioni anomale e a riesaminare regolarmente le informazioni raccolte per garantire la tempestiva acquisizione di informazioni suscettibili di incidere sulla valutazione del rischio.

Omissis